



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

Servizio Sicurezza della Navigazione e Difesa Portuale
Calata Caio Duilio, 47 – 61121 – Pesaro – Tel. 0721/177831
E-mail: cppesaro@mit.gov.it – PEC: cp-pesaro@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

DISPOSIZIONI AFFERENTI LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI MARITTIMI CHE COMPORTINO L'IMPIEGO DI OPERATORI SUBACQUEI NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PESARO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pesaro,

VISTI: gli articoli 116 e 118 del codice della navigazione, nonché l'articolo 204 del regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTO: il dispaccio prot. n° M_IT/PORTI/13073 in data 11 ottobre 2012 della Direzione Generale per i porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale – nel ribadirsi che il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei e che pertanto tale pre-requisito rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni – si dispone che l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria, quindi, la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità marittima che detiene il registro ove l'OTS è iscritto, fermo restando unicamente l'onere per l'operatore di comunicare l'intendimento di esercitare la sua attività in altri porti, comunicazione da inoltrarsi all'Autorità marittima del porto d'iscrizione;

VISTO: il dispaccio prot. n° 9124 in data 23 gennaio 2020 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale è stato evidenziato come “sia precipua responsabilità del datore di lavoro, a seguito dell'analisi del rischio relativa alla tipologia ed all'ambiente di lavoro in cui operano gli operatori subacquei, prevedere in maniera puntuale, nel relativo documento di valutazione dei rischi, tutte le misure idonee alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro nel rispetto delle vigenti norme di settore”, aggiungendo che, “nella fattispecie in esame, la funzione dell'Autorità Marittima sembra potersi ricondurre a provvedimenti tesi, in genere, alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione”;

VISTI: gli articoli 53 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 e 16, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1;

VISTO: il Regolamento del porto di Pesaro approvato con ordinanza n° 03/2014 in data 20 gennaio 2014 e ss.mm.ii.;

VISTI: gli articoli 62, 63, 68 e 81 del codice della navigazione, l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima), nonché l'articolo 104, comma 1, lettera v), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112;

RITENUTO: necessario disciplinare i lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario marittimo di Pesaro, comprese quelle portuali, in relazione ai profili di esclusiva competenza dell'Autorità marittima pertinenti la sicurezza della navigazione, restando impregiudicato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari emanate dagli organi competenti e disciplinanti la materia per aspetti diversi dalla sicurezza della navigazione, tra cui anche l'eventuale osservanza di norme tecniche di settore.

ORDINA

Articolo 1

(Prescrizioni per le imprese subacquee operanti ed il personale impiegato)

Al fine di consentire all'Autorità marittima di valutare la necessità di emanare un'ordinanza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione o altro provvedimento ritenuto necessario a tutela della sicurezza della navigazione, tutti coloro che intendano effettuare lavori marittimi e/o attività/interventi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque marittime, comprese quelle portuali, del Circondario marittimo di Pesaro, dovranno:

1. presentare, almeno 72 ore prima dell'intervento, **salvi casi di comprovata urgenza**, un'apposita comunicazione indirizzata alla Capitaneria di porto di Pesaro, utilizzando l'allegato modello e specificando se l'attività/intervento programmato (ad esempio, ispezioni/lavori subacquei, recupero ancore incagliate, sistemazioni/riallineamenti di catenarie, ecc.) possa in ipotesi interferire con la navigazione all'interno delle acque portuali e/o nel tratto di mare interessato nell'ambito delle acque ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario marittimo di Pesaro;
2. corredare il succitato modello di comunicazione con la documentazione dei sommozzatori impiegati nell'attività subacquea regolarmente iscritti nel Registro dei Sommozzatori delle rispettive Autorità marittime ed in possesso di visite mediche di idoneità in corso di validità, del numero e degli estremi identificativi della o delle unità navali impiegate e della relativa certificazione di sicurezza, di una planimetria in scala dello specchio acqueo interessato di cui si chiede l'eventuale interdizione alla navigazione, nonché di ogni ulteriore utile documentazione, ferme restando le eventuali integrazioni documentali e prescrizioni che l'Autorità marittima riterrà necessarie in relazione alla singola specifica attività;
3. essere preliminarmente iscritti nell'apposito registro, così come disciplinato dal vigente "Regolamento relativo all'esercizio dell'attività economiche soggette ad iscrizione al registro di cui all'art. 68 del C.d.N." emanato dall'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale di Ancona, nonché, dall'ordinanza n. 67/2017 del 22 dicembre 2017 per quanto concerne il porto-turistico di Vallugola;
4. utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale, iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 13 gennaio 1979 e ss.mm.ii. e dell'articolo 205 R.C.N., dalla Capitaneria di porto di Pesaro, ovvero da altra Autorità marittima;
5. assicurare la presenza – per tutta la durata delle operazioni subacquee – di idonee (nel numero e tipologia) unità d'appoggio che dovranno mostrare (conformemente al Codice Internazionale dei Segnali – lettera "A", ovvero i segnali prescritti dalla legge n. 1085 del 27 dicembre 1977, COLREG 1972) la presenza di operatori

- subacquei in immersione ed effettuare servizio di vigilanza avvertendo tutte le unità e/o persone dei lavori/operazioni in corso; le unità dovranno essere collegate con l'Autorità Marittima via radio VHF e/o con ogni utile mezzo consentito;
6. comunicare all'Autorità marittima il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile delle attività in mare, il quale, per la durata dei lavori, dovrà assicurare i contatti con la Sala Operativa dell'Autorità Marittima;
 7. accertare che le operazioni subacquee (consentite solo in ore diurne) vengano intraprese con condizioni meteorologiche tali da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni ed immersioni, le quali dovranno essere sospese o interrotte qualora, tenuto conto della tipologia delle attività poste in essere, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buona perizia marinaresca";
 8. comunicare l'inizio, termine e sospensione delle operazioni contattando la Sala operativa dell'Autorità marittima sul canale VHF 16 o telefonicamente. Ogni variazione di giorno e/o orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo, salvo casi di comprovata urgenza;
 9. interrompere o sospendere immediatamente lo svolgimento delle operazioni qualora sia ritenuto necessario in relazione ad esigenze connesse alla sicurezza della navigazione, comunicando all'Autorità Marittima ogni situazione d'emergenza che possa insorgere durante l'esecuzione di dette operazioni;
 10. porre in essere ogni misura necessaria per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino (compreso quello portuale) che possa derivare dalle attività svolte. Ogni eventuale inquinamento dell'ambiente marino riscontrato e/o connesso all'esecuzione dei lavori di cui trattasi dovrà essere immediatamente segnalato all'Autorità marittima;
 11. al termine delle operazioni assicurare la rimozione di ogni apparecchiatura che possa costituire ostacolo alla navigazione;
 12. in caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta esecutrice dovrà:
 - a) informare immediatamente l'Autorità Marittima e l'Ente/Società committente;
 - b) evitare di intervenire;
 - c) delimitare la zona con idonei gavitelli;
 - d) mantenere la sorveglianza continua della zona.

Eventuali deroghe alle succitate prescrizioni potranno essere valutate dall'Autorità marittima in ragione della tipologia ed urgenza dell'intervento.

Articolo 2

(Prescrizioni per i naviganti)

In concomitanza dei lavori in parola, i comandanti delle unità in transito in prossimità degli specchi acquei direttamente interessati dalle suddette operazioni dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di sicurezza, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall'arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle attività poste in essere. Tale prescrizione non si applica alle unità navali/personale delle forze di polizia o dipendente dalla ditta committente ed esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni d'immersione.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano, mantenendo impregiudicate le specificità tecnico-normative della relativa categoria, anche ai lavori che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri di cui all'articolo 118 del codice della navigazione.

Il presente provvedimento, emanato dall'Autorità marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera il committente e/o la società/ditta esecutrice dei lavori dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa e di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere, né dall'osservanza delle eventuali norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle di carattere generale e speciale in materia, comprese eventuali norme di buona tecnica di settore.

Articolo 4 (Disposizioni sanzionatorie ed abrogazioni)

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, è punito ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n° 171/05 e ss.mm.ii.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo d'Ufficio, l'aggiornamento della pagina "Ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/pesaro/", nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Claudia DI LUCCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm. e ii.
--